

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 774

*Perfetto
16-8-94
Pavese*

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

di concerto col Ministro dell'interno
(MARONI)

col Ministro della difesa
(PREVITI)

e col Ministro del tesoro
(DINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1994

a Istituzione della Soprintendenza dei servizi di sicurezza
della Presidenza del Consiglio dei ministri

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE

Relazione	Pag. 3
Relazione tecnica	»
Disegno di legge	»

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge si pone l'obiettivo di istituire, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito ufficio per il coordinamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza stessa.

L'esigenza di una tale istituzione nasce dalla rilevanza costituzionale della struttura della Presidenza del Consiglio, alla quale la legge 23 agosto 1988, n. 400, di disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha confermato rafforzandoli, i rilevanti compiti di organizzazione e supporto alle attività del Presidente del Consiglio, del Consiglio dei ministri, nonché di coordinamento generale delle attività di Governo.

L'ampiezza dei predetti compiti e la rilevanza istituzionale delle attività svolte, hanno reso opportuna la previsione di una Sovrintendenza dei servizi di sicurezza della Presidenza del Consiglio che, in qualità di organo del Ministero dell'interno e nel pieno rispetto della competenza in materia, opera nello svolgimento dei servizi speciali previsti dal disegno di legge, in stretto coordinamento con il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 1).

Una siffatta disposizione trova adeguati precedenti nell'organizzazione dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica, regolamentato con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, così come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 1994, n. 240.

L'articolo 2 prevede a definire i compiti affidati alla Sovrintendenza, che sono individuati nella protezione e sicurezza del Presidente del Consiglio e della sua famiglia, ovunque si trovino, delle autorità della

Presidenza del Consiglio specificatamente individuate, nonché nella protezione e presidio di polizia degli immobili e residenza in uso alla medesima Presidenza del Consiglio.

L'articolo 3 definisce la struttura della Sovrintendenza, nella quale sono inquadrati l'Ispettorato generale di pubblica sicurezza, già previsto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ed il Nucleo Carabinieri.

Il comma 2 del citato articolo dispone esplicitamente l'affidamento alla Sovrintendenza, oltre che degli speciali compiti individuati dall'articolo 2, di tutte le ulteriori incombenze affidate dall'ordinamento alle predette Forze di polizia.

La individuazione della dotazione organica del personale è demandata ad un apposito provvedimento del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del tesoro.

L'articolo 4, dedicato alla direzione ed alla organizzazione, affida la direzione generale della Sovrintendenza ad un Prefetto. L'articolo prevede la figura di due Vice direttori, rispettivamente per l'Ispettorato generale di Pubblica sicurezza e per il Nucleo Carabinieri.

Di particolare rilevanza è la previsione contenuta nell'articolo 5, che consente al direttore della Sovrintendenza, d'intesa con il Segretario generale, per particolari esigenze connesse all'espletamento dei servizi affidati alla Sovrintendenza, di richiedere l'assegnazione temporanea di altre unità delle rispettive forze di polizia. Con l'articolo 6 si consente al personale di polizia e militare in servizio presso la Presidenza del Consiglio di godere, salva la facoltà di opzione, della indennità di Presidenza prevista dall'articolo 32 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 7 riguarda la norma finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

x a Il disegno di legge non prevede oneri aggiuntivi per il personale addetto alla Sovrintendenza.

Alle spese relative del personale provvedono, infatti, le rispettive amministrazioni di appartenenza con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

In ordine alla previsione di cui all'articolo 6, concernente l'indennità della Presidenza del Consiglio al personale delle Forze di polizia e militari in servizio presso la Presidenza del Consiglio, si rappresenta, prioritariamente, che attualmente il predetto personale non percepisce indennità di Presidenza.

Pur prevedendo un aumento dell'organico del personale, per le accresciute esigenze connesse alla istituzione della Sovrintendenza, si rappresenta che, trattandosi di personale già provvisto di specifico trattamento accessorio (corrisposto per 13 mensilità e pensionabile) e stante il diritto di opzione di cui al comma 2, il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi. *a* *x*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Istituzione della Sovrintendenza)*

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Sovrintendenza dei servizi di sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La Sovrintendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri è organo del Ministero dell'interno ed esercita i propri compiti istituzionali in stretto coordinamento con il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2.*(Funzioni della Sovrintendenza)*

1. Ferme restando le competenze attribuite al Ministero dell'Interno dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento della pubblica sicurezza, è affidata alla Sovrintendenza la protezione e la sicurezza del Presidente del Consiglio e della sua famiglia, sia in territorio nazionale che in territorio estero, delle autorità della Presidenza del Consiglio determinate dal Presidente del Consiglio o, per sua delega, dal Segretario generale e delle autorità e personalità estere ospiti, nonché la protezione ed il presidio di polizia degli immobili e residenze in uso anche temporaneo alla Presidenza del Consiglio.

Art. 3.*(Forze di polizia)*

1. Nell'ambito della Sovrintendenza, ferme restando le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, sono inquadrati ~~pubblica sicurezza~~ l'Ispettorato generale di pubblica sicurezza presso la Presidenza del Consiglio

dei Ministri e il Nucleo Carabinieri. Essi dipendono dalla Direzione della Sovraintendenza per quanto concerne i particolari compiti di cui all'articolo 2.

2. Oltre l'espletamento degli speciali servizi ad essi affidati, e fatte salve le competenze di pianificazione e coordinamento della direzione della Sovraintendenza, ai fini dell'impiego unitario delle forze a disposizione, ~~pubblica sicurezza~~ l'Ispettorato generale di pubblica sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Nucleo Carabinieri espletano i compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle speciali disposizioni delle amministrazioni di appartenenza.

3. La dotazione organica del personale assegnato alla Sovraintendenza, all'Ispettorato Generale della polizia di Stato ed al Nucleo dei Carabinieri è stabilita dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro del tesoro.

Art. 4.

(Direzione ed organizzazione)

1. Alla Sovraintendenza è presposto un prefetto della Repubblica, secondo quanto stabilito dalla tabella 1, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'interno, anche tra prefetti collocati fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Prefetto direttore della Sovraintendenza, per lo svolgimento dei propri compiti, corrisponde direttamente con gli uffici e gli enti interessati e ne informa il Segretario generale.

3. Svolgono le funzioni di Vice direttore della Sovraintendenza il dirigente dell'Ispettorato generale di pubblica sicurezza e l'Ufficiale superiore preposto al Nucleo Carabinieri.

4. In sede di prima applicazione possono essere mantenuti nelle funzioni il Capo dell'Ispettorato generale di pubblica sicu-

rezza e del Nucleo Carabinieri il funzionario e l'ufficiale preposti ai medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Utilizzazione di personale per servizi speciali)

1. Ferme restando le competenze in materia, il Prefetto direttore della Sovrintendenza, d'intesa con il Segretario generale, per particolari esigenze connesse all'espletamento dei servizi esterni ed interni di protezione e sicurezza individuati all'articolo 2, può richiedere la temporanea assegnazione all'Ispettorato ~~pubblica sicurezza~~ generale di pubblica sicurezza ed al Nucleo dei Carabinieri, di altre unità appartenenti alle rispettive Forze di polizia.

Art. 6.

(Indennità del personale)

1. Al personale delle Forze di polizia e militare in servizio presso la Presidenza del Consiglio è attribuita l'indennità di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Fatta salva la facoltà di opzione con le indennità o i compensi spettanti presso l'amministrazione di appartenenza, l'indennità di cui al comma 1 sostituisce ogni altra indennità o compenso connessi all'espletamento di compiti di istituto o delle prestazioni ordinarie di servizio.

Art. 7.

(Norma finanziaria)

1. Alle spese per il funzionamento e per le specifiche esigenze logistiche e tecniche della Sovrintendenza si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.